

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 161/CGF – RIUNIONE DEL 3 APRILE 2009**

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA PONTEDERA/DERUTA DEL 15.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 16.3.2009)

Con ricorso tempestivamente proposto l’A.S. Deruta ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Campionato Serie D (pubblicata sul Com. Uff. n. 123 del 16.3.2009) con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Pontedera/Deruta del 15.3.2009, ha irrogato al signor Schenardi Marco, allenatore, la squalifica per 4 giornate effettive di gara per avere, nel corso dell’intervallo, contestato l’operato della terna arbitrale con toni aggressivi e minacciosi, reiterando, dopo essere stato allontanato ed invitato a non far rientro sul terreno di gioco, questo comportamento, sia dalla tribuna, ove si era posizionato, sia al termine della gara, tanto da costringere l’arbitro a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Con i motivi scritti, pur ammettendo la sussistenza di queste condotte, ha richiesto di approfondire quanto accaduto, concludendo per una riduzione della sanzione inflitta.

Alla seduta del 3.4.2009 nessuno è comparso davanti alla C.G.F. – 3<sup>a</sup> Sezione Giudicante.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 3<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che sussistono tutti i presupposti per ritenere la congruità della sanzione disciplinare irrogata, tenutosi conto della gravità dei reiterati comportamenti posti in essere dallo Schenardi il quale, proprio per la sua qualifica di allenatore, avrebbe dovuto essere di esempio per i suoi calciatori.

Il che non è, purtroppo, avvenuto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAMPO MASSIMO SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/FANO CALCIO DEL 22.03.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.03.2009)

Al 38° del primo tempo, della gara Real Montecchio/Fano disputata il 22.03.2009, il calciatore Campo Massimo della società Real Montecchio a “*giuoco in svolgimento con pallone lontano*” colpiva con un calcio alla testa un calciatore avversario.

L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale lo sanzionava con la squalifica per 5 gare effettive.

Avverso tale decisione hanno presentato ricorso la società Real Montecchio chiedendo l’annullamento della decisione poiché il colpo sarebbe stato sferrato in modo del tutto involontario e non violento senza alcuna cattiveria e senza alcuna violenza ma solo nella foga del gesto atletico teso ad una ripresa veloce del giuoco.

Ciò posto la prospettata censura merita solo parziale accoglimento.

Ed infatti dall’esame del referto arbitrale e da quello dell’assistente risulta che il Campo ha colpito “*volontariamente*” il calciatore avversario; anche se le conseguenze non sono state di particolare gravità tanto è vero che il calciatore colpito dopo la medicazione ha ripreso regolarmente il giuoco.

Ciò posto appare equo rideterminare in quattro giornate di gare effettive la sanzione dovendosi escludere quella particolare gravità della condotta che avrebbe determinato l’aggravamento della sanzione base stessa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S. Real Montecchio A.S.D. di Montecchio (Pesaro e Urbino), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Campo Massimo per 4 giornate di gara effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma l’8 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete